




Comune di Ossimo

Provincia di Brescia



Altopiano del Sole

Borno-Lozio-Malegno-Ossimo-Piancogno



REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 25.05.2013

Publicato all'albo pretorio del comune dal 4.07.2013 al _____

MONUMENTI FUNEBRI

Art. 1:

Le scritte sui monumenti funebri, lapidi, ecc., devono essere limitate al cognome e nome, giorno mese ed anno di nascita e di morte del defunto ed a frasi commemorative del defunto, e sarà facoltà del Comune ordinarne la rimozione, a spese degli eredi o del concessionario, qualora ravvisi che essi siano indecorosi e in contrasto con l'austerità del luogo.

Per il collocamento dei monumenti funebri è sempre necessario chiedere l'autorizzazione allegando i disegni e i particolari di costruzione, comprese le epigrafi. Qualora si riscontrasse la posa in opera di monumenti senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione, sarà facoltà del Comune rimuovere il monumento non autorizzato addebitandone le spese agli eredi.

I monumenti funebri dovranno avere le seguenti misure:

lunghezza cm. 170

larghezza: cm 70

altezza max: inferiore a cm. 90 dal piano campagna

e non dovranno essere in contrasto con l'aspetto esteriore dei luoghi.

Il permesso avrà la durata del turno di rotazione della fossa dove il ricordo è posto (minimo 20 anni).

Art. 2

Sulle sepolture ad inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino i vialetti e le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

Sulle inumazioni in conseguenza ad estumulazione il monumento funebre dovrà essere costituito, ove possibile, dalla lapide proveniente dal loculo inserita su una base delle dimensioni di cm.50 x70, uguale per tutti.

CONCESSIONI CIMITERIALI E DIRITTO DI USO DELLE CONCESSIONI

A) CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 3

La costruzione di sepolture private dovrà essere eseguita direttamente dai privati.

Art. 4

Gli acquirenti o titolari di concessione di aree per costruzione di cappelle si impegnano ad eseguire ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse al fine di mantenere il manufatto efficiente staticamente e di decoroso aspetto. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle cappelle

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

di famiglia costruite da privati è a carico degli stessi. Nel caso di mancata ottemperanza, su diffida, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rescindere il contratto e ritenere il manufatto, salvi diritti di rivalsa, per le spese e con decadenza di ogni diritto; oppure, a suo insindacabile giudizio, potrà intervenire per effettuare le opere ritenute necessarie, con l'addebito della spesa sostenuta ai concessionari.

L'apertura e la chiusura del loculo all'interno delle cappelle private è a totale carico del titolare della cappella che dovrà provvedere anche ai relativi materiali.

Art. 5

Nel caso di rinuncia o di abbandono, di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo imperio di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 6

Nel caso di ristrutturazione del Cimitero con la conseguente soppressione di posti di sepulture private o di sepulture individuali gli Enti o le persone fisiche con i quali il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione a tempo determinato eventualmente eccedente i 99 anni, un posto di tumulazione individuale (loculi, ossari, ecc.) o un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso per le sepulture private (cappelle ecc.) ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal posto di tumulazione soppresso al nuovo.

Art. 7

Scaduto il periodo della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno in libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore.

Art. 8

Le tasse delle concessioni cimiteriali sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale con riferimento al costo di costruzione delle stesse.

Art. 9

Le concessioni cimiteriali non potranno essere oggetto di cessione o di prestito tra privati e decorrono dal giorno dell'assegnazione.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Le concessioni lasciate libere, per qualsiasi motivo, prima del termine della concessione ritornano a completa disposizione del Comune.

Gli avvisi di scadenza di concessioni potranno essere effettuati mediante avvisi pubblici da affiggere all'ingresso di ogni cimitero.

Art. 10

Nessuna opera edilizia, anche di minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto il permesso al Comune ed i concessionari dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

- per le scritte, il carattere deve essere inciso nel marmo, e verniciato di colore chiaramente leggibile;
- le lampade votive, devono essere montate a sinistra della lapide;
- i vasi portafiori, sono consentiti nel numero massimo di uno e devono essere montati a destra della lapide;
- le fotografie devono avere ingombro massimo cm 10x15;
- è consentita l'apposizione di frasi, icone e figure a carattere religioso quali ad esempio croci, madonne, angeli, etc;
- è vietata l'apposizione di ulteriori accessori, non contemplati in questo regolamento.

Comunque è vietata la posa di oggetti che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

B) DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI

Art. 12

Il diritto d'uso delle concessioni individuali (loculi, ossari) è riservato alla sola persona per la quale venne fatta la concessione o proprio familiare fino al terzo grado.

Art. 13

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del DPR. 285/1990.

C) DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 14

La durata delle concessioni è la seguente:

Loculo concessione anni 30 rinnovo 15 anni

Ossario concessione anni 25 rinnovo 25 anni

D) ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 15

È la concessione di loculi anche a viventi; la durata della concessione decorre dalla data dell'atto di concessione.

Art. 16

Potranno essere sepolti oltre a quelli stabiliti nell'art. 50 D.P.R. 285/90:

- Le salme e/o i resti mortali di coloro che sono nati e sono residenti nel comune o che abbiano i loro familiari deceduti sepolti nello stesso cimitero in cui si chiede la loro sepoltura;
- Le salme e/o i resti mortali del coniuge e dei figli dei soggetti precisati al punto precedente;

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 17

Non si possono fare spostamenti da loculo a loculo o da ossario a ossario con l'eccezione di spostamento da loculo a sepoltura privata (cappella o santella), nei casi in cui sia necessario al Comune (es. demolizione ala)

nel caso di persona che abbia i figli e/o il coniuge e/o i genitori sepolti in cimiteri diversi e abbia difficoltà a spostarsi dovuti a seri problemi di salute per cui potrà essere richiesta documentazione.

Non si possono fare spostamenti da cippo a cippo.

Art. 18

Alla scadenza del primo periodo di tumulazione è consentita, su istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali, purché siano passati almeno venti anni dalla data del decesso. In tale caso gli oneri derivanti sono a carico dei richiedenti.

Alla naturale scadenza del rinnovo della concessione dell'ossario i resti devono essere cremati e poi collocati nell'ossario comune e non possono essere messi in altri loculi, ossari, cippi o altre sepolture, con eccezione di cappelle private.

NORME GENERALI

Art. 19

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni del Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero

Art. 20

Gli orari dei funerali vanno preventivamente concordati con l'Ufficio di Stato Civile.

Nel caso di più funerali nella stessa giornata si darà la precedenza nella scelta dell'orario in ordine cronologico di arrivo della richiesta. In caso di disaccordo, provvederà alla scelta dell'orario l'Ufficio di Stato Civile.

Art. 21

Le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potranno essere introdotti nel cimitero soltanto per servizio del medesimo.

E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Sono esclusi da tali divieti gli animali e i mezzi a servizio di persone portatrici di handicap.

E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri familiari.

Art. 22

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nelle zone delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 23

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici fiori sulle sepolture private e nei campi comuni, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 24

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti (a spese delle famiglie) qualora, a seguito di avviso, non fossero ritirati o riparati dalle stesse famiglie interessate.

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 25

Chiunque collochi monumenti, croci, lapidi, scritte, ecc. in modo difforme al presente Regolamento ed alla Normativa vigente dovrà essere invitato a regolarizzare la situazione

In caso di rifiuto o di inadempienze la riparazione o rimozione di monumenti, croci, lapidi, scritte, ecc., sarà fatta eseguire dal Comune a spese dei concessionari e dei loro eredi o successori.

Art. 26

Trascorsi otto giorni dal funerale è fatto divieto deporre ai piedi dei loculi e santelle, vasi, fioriere e quant'altro possa ingombrare e rendere difficoltoso l'accesso ai loculi con le apposite scale ed intralciare il passaggio delle persone.

Art. 27

Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 28

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori o corone.

Art. 29

E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Sindaco.

Art. 30

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie e ordinarie.

Art. 31

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, dove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 32

Alla custodia ed alla vigilanza dei cimiteri sono delegati i singoli tumulatori che perciò compenetrano le funzioni di Custodi.

Art. 33

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza la pulizia, la conservazione del medesimo nonché la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero. Ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 10.09.1990, n. 285. Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del DPR 10.09.1990, n. 285

E' inoltre tenuto a prestare assistenza nel corso del funerale da quando la bara entra nel cimitero, compreso l'attivazione dell'eventuale impianto di amplificazione ove presente.

Art. 34

Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con DPR 7 settembre 1965, n.1031 e successive modifiche ed integrazioni.

CONTRAVVENZIONI

Art. 35

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, ai sensi dell'art. 358 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia, in particolare vengono automaticamente adeguate al presente Regolamento tutte le disposizioni del Piano Cimiteriale in contrasto con esso.

Art. 38

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.